



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza Marconi, 1 - 40010 SALA BOLOGNESE - Cod. Fisc. 80014630372 - P.Iva 00702211202
Tel. 051/6822511 Fax 051/829182

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione n. 50/C.C. del 9.7.1998

Controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 22.7.98 al Prot. n. 98/007048

Ripubblicato all'Albo Pretorio dall'8.8.98 al 23.8.98

INDICE

CAPITOLO I

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Principi.
- Art. 2 - Scopo del Regolamento.
- Art. 3 - Oggetto del Regolamento.
- Art. 4 - Oggetto della salvaguardia.
- Art. 5 - Norme di esclusione.
- Art. 6 - Interventi culturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione.

CAPITOLO II

TUTELA DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

- Art. 7 - Norme generali.
- Art. 8 - Abbattimenti.
- Art. 9 - Potature.
- Art. 10 - Danneggiamenti.
- Art. 11 - Difesa fitosanitaria.
- Art. 12 - Divieto di accendere fuochi.

CAPITOLO III

USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO.

- Art. 13 - Campo di applicazione.
- Art. 14 - Interventi vietati.

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

- Art. 15 - Divieto di incendio e diserbo chimico delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte.
- Art. 16 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade.
- Art. 17 - Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua.
- Art. 18 - Salvaguardia delle siepi.
- Art. 19 - Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi.

CAPITOLO V

INDICAZIONI PROGETTUALI

- Art. 20 - Aree di pertinenza delle alberature.
- Art. 21 - Distanze minime di impianto.
- Art. 22 - Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
- Art. 23 - Interventi edilizi.
- Art. 24 - Difesa delle piante in aree di cantiere.
- Art. 25 - Nuovi comparti attuativi e grandi opere.
- Art. 26 - Presa in carico da parte del Comune di aree verdi.

CAPITOLO VI

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO- ARCHITETTONICO- AMBIENTALE.

Art. 27 - Salvaguardia dei parchi e dei giardini di pregio.

Art. 28 - Esempari arborei assoggettati a tutela.

CAPITOLO VII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.

Art. 29 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Art. 30 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Art. 31 - Sequestro e custodia di cose.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Art. 32 - Entrata in vigore.

Art. 33 - Riferimenti legislativi.

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "B"

CAPITOLO I AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Principi.

1. L'Amministrazione Comunale, col presente Regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato, riconoscendo le importanti funzioni che svolge, quali:

- **ESTETICA-DECORATIVA:** quale componente fondamentale del paesaggio.
- **IGIENICA:** quale mitigante dell'inquinamento atmosferico e acustico, di depurazione delle acque e di difesa del suolo.
- **AMBIENTALE:** quale rifugio per la vita di varie specie animali e vegetali.
- **RICREATIVA:** quale offerta di spazi per il gioco, lo sport, il riposo e l'aggregazione.
- **CULTURALE:** per l'osservazione e la conoscenza di specie vegetali e animali.

Art. 2

Scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le attività permesse, gli interventi ammissibili, le emissioni consentite, l'accessibilità, le sanzioni riguardanti le aree a verde pubblico e privato.

Art. 3

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni a difesa delle alberature, dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchie, piantate e delle aree a destinazione agricola non direttamente interessate dalle coltivazioni, quali maceri, affossature, prati stabili e zone umide.

Art. 4

Oggetto della salvaguardia.

1. Devono essere conservate le alberature il cui diametro, misurato ad un'altezza di cm. 130 dal suolo, risulta superiore a:

- cm. 10 per le piante elencate nella tabella 1 (allegato A);
- cm 15 per le piante elencate nella tabella 2 (allegato A);
- cm 30 per le piante elencate nella Tabella 3, (allegato A).

2. Le piante policormiche sono salvaguardate se uno dei fusti ha diametro maggiore di 10 cm e la sommatoria dei fusti è superiore a 20 cm.

3. Devono intendersi salvaguardati, in deroga ai precedenti commi, gli alberi piantati in sostituzione di altri, di cui si era autorizzato l'abbattimento.

4. Sono salvaguardati le piantate a sostegno della vite, siepi ed i boschetti in ambito rurale.

Art. 5

Norme di esclusione.

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi nei vivai e sulle piantagioni di alberi da frutta o da legno in coltivazioni specializzate e semi-specializzate.

2. A tale scopo si definiscono:

a) coltivazione specializzata: impianto di origine artificiale a finalità esclusivamente produttive disposto su più file parallele in pieno campo;

b) coltivazione semi-specializzata: impianto di origine artificiale disposto su poche file parallele anche non a pieno campo.

Art. 6

Interventi culturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione.

1. Gli interventi culturali relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, saranno eseguiti senza la comunicazione prevista dal presente regolamento, ma, comunque, nel rispetto dei suoi principi.

CAPITOLO II

TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 7

Norme generali.

1. Tutte le piante del territorio comunale devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione. In particolare tutte le piante oggetto di salvaguardia, di cui all' art. 4, devono essere rigorosamente conservate, con particolare riguardo alle specie comprese nell'allegato A. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle aree comprese tra quelle elencate nell'art 5 (Norme di esclusione).

Art. 8

Abbattimenti.

1. L'abbattimento di alberature, anche non più vegetanti, oggetto di salvaguardia è subordinato a comunicazione di inizio di attività lavori che deve pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune almeno 30 gg prima la data dell'abbattimento. L'abbattimento può essere eseguito, previa la suddetta comunicazione, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone, ecc.).

2. Entro i suddetti 30 gg l'Amministrazione comunale può dettare eventuali prescrizioni o vietare l'abbattimento con atto motivato. Trascorso il periodo di tempo sopraindicato, senza che vi sia stato emesso alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale, la comunicazione si intende tacitamente accolta integralmente.

3. Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti da esemplari di altezza non inferiore a m. 1,5.

4. La scelta e il numero della specie da piantare, in sostituzione della pianta abbattuta, verrà indicato dall'Amministrazione Comunale, secondo eventuali prescrizioni specifiche fornite dall'Ufficio Ambiente.

5. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione alle presenti Norme.

Art. 9

Potature.

1. Fatti salvi casi particolari (quali tutori vivi, piantate, gelsi, salici da capitozzo, interventi di ars topiaria), o valutazioni tecniche che giustifichino interventi particolari (potature a tutela della sicurezza pubblica o dovute a precedenti interventi che hanno modificato in modo particolare la struttura arborea), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di

ordine superiore su quella inferiore, in modo da non lasciare porzioni di branca o e di ramo privi di più giovane vegetazione apicale.

2. E' fatta salva la norma dettata dall' art 29 del Codice della Strada che fa obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

3. Gli interventi di potatura devono essere effettuati nei seguenti periodi:

- a) per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente da novembre a febbraio;
- b) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo, indicativamente nei periodi compresi dal 15 dicembre al 15 febbraio e dal 1 luglio al 31 agosto;
- c) per branche e rami secchi: tutto l'anno.

4. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero, e quelli praticati sulle branche con diametro superiore ai 20 cm sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e, pertanto, assoggettati a quanto espresso nell'art. 8.

Art. 10

Danneggiamenti.

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

2. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

3. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare detti spazi con scarichi o discariche in proprio.

4. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante.

5. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi a tutte le alberature quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

7. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature nonché accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Art. 11

Difesa fitosanitaria.

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di attuare, in base alla normativa fitosanitaria vigente e all'art. 500 del Codice Penale, tutte le misure più idonee per evitare la diffusione delle principali malattie infettive e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e determinare danni al verde pubblico e/o privato.

2. In particolare si ricorda che è obbligatoria la lotta a:

- . Processionaria del Pino (D.M. 20/05/26)
- . Cancro colorato del Platano (D.M. 03/09/87 n.412)
- . Colpo di fuoco batterico (D.M. 27/03/96)
- . Sharca o virus della vaiolatura delle drupacee (D.M.29/11/96)

3. In caso di attacchi parassitari ad alberi ed arbusti, si devono utilizzare, prioritariamente, prodotti naturali e biologici; qualora ciò non sia possibile dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità e ridotto impatto biologico.

Art. 12

Divieto di accendere fuochi.

1. E' vietato accendere fuochi per eliminare materiali di risulta derivanti dalla gestione e manutenzione delle aree verdi e/o d'altro, sfalci, potature, abbattimenti e quant'altro; il presente divieto non vige per le zone a destinazione agricola, per le quali vigono le norme di cui al Regolamento di Polizia Rurale.

CAPITOLO III

USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 13

Campo di applicazione.

1. Sono assoggettate alle norme previste nel presente regolamento i parchi, i giardini pubblici e le ulteriori aree verdi di uso pubblico, il patrimonio arboreo pubblico, le aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, il verde di arredo stradale ed attrezzato, le aree a destinazione agricola ricadenti nel territorio comunale.

2. Sono escluse le aree attrezzate con strutture ricreative-sportive (campo da calcio, campi da tennis, piscina ecc..) solo nel caso che siano già in vigore regolamenti specifici e/o convenzioni stipulate con le società sportive e/o le associazioni che le gestiscono e comunque esclusivamente fino al termine della validità dei regolamenti e/o convenzioni suddette.

Art. 14

Interventi vietati.

1. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune per situazioni eccezionali è tassativamente vietato:

- A) Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso dei giardini, dei parchi e delle aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati, anche con versamento di sostanze fitotossiche presso gli apparati radicali.
- C) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- D) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- E) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- F) Permettere ad un animale in proprio affidamento di vagare incustodito e di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide, introducendole in sacchetti o contenitori chiusi e depositandole nei contenitori portarifiuti delle strade e delle aree pubbliche.
- G) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione.

- H) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede e la conduzione di cavalli al di fuori delle apposite piste.
- I) Qualsiasi intervento che alteri lo stato di fatto esistente, che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- L) Fare uso improprio o danneggiare in qualsiasi modo le strutture destinate al gioco o ricreative.

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art.15

Divieto di incendio e diserbo chimico delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte.

1. E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare l'erba e le canne. E' altresì vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi delle strade.

2. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, il materiale di sfalcio di cui all'art. 16 potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 16

Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade.

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale.

Detti frontisti dovranno eseguire la raccolta delle erbe sfalciate che, in caso contrario, ostacolerebbero il corretto deflusso idrico.

Periodicamente, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, i frontisti devono eseguire le operazioni necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento, rimuovendo dal fondo dei fossi di scolo il materiale depositato nel tempo.

Art. 17

Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.

1. E' vietato tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

2. Sono esclusi, dal divieto, gli interventi da parte dei Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 18

Salvaguardia delle siepi, piantate e frangivento.

1. Le siepi, le piantate e i frangivento devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento; gli interventi di manutenzione debbono tendere comunque a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa. Ogni intervento di abbattimento deve essere preventivamente comunicato, con le modalità previste dall' art. 8 del presente regolamento.

2. Le piantate, pur essendo assimilabili a colture agricole semi-specializzate, possono essere abbattute solo a seguito di autorizzazione comunale, che prevederà la messa a dimora di un numero di piante congruo, rispetto al numero di tutori vivi abbattuti.

Art. 19

Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi.

1. I maceri, individuati principalmente dal Censimento Comunale ed in subordine dalle tavole del PRG, eseguito dall'Amministrazione comunale, gli specchi d'acqua, sono salvaguardati.
2. E' vietato il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti e per opere di rilevanza pubblica.
3. E' tassativamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere nei maceri, negli specchi d'acqua e nei pozzi.

CAPITOLO V

INDICAZIONI PROGETTUALI

Art. 20

Aree di pertinenza delle alberature.

1. Si individua con il termine "area di pertinenza" delle alberature, lo spazio minimo necessario ad una pianta per potersi sviluppare armonicamente e per poter svolgere i processi fisiologici fondamentali, sia a livello dell'apparato fogliare, sia a livello dell'apparato radicale.
2. Salvo specifiche deroghe, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco, a seconda della dimensione dell'alberatura, considerata a pieno sviluppo:
 - > metri 6 per piante di prima grandezza (altezza a pieno sviluppo superiore a 20 metri);
 - > metri 4 per piante di seconda grandezza (altezza a pieno sviluppo compresa fra 10 e 20 metri);
 - > metri 2 per piante di terza grandezza (altezza a pieno sviluppo inferiore a 10 metri).
3. Nelle sistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in parziale deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di m. 1.
4. La superficie interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili inseriti tra la pianta e la falda sottostante.
5. Le aree di cui sopra sono computate ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente e dal Regolamento Edilizio.
6. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, potrà essere autorizzata l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, oppure il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 21

Distanze minime di impianto.

1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile (artt.892 e seguenti), del Nuovo Codice della strada (D.Lgs n.285 del 3/4/92 - artt. 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di attuazione), delle norme ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, devono essere rispettate le seguenti distanze minime da costruzioni:
 - alberi che, a pieno sviluppo, misurano oltre 20 m di altezza (farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.) m 10;

- alberi che, a pieno sviluppo, misurano da 10 a 20 m di altezza (acero campestre, carpino bianco, ecc.) m 6;
- alberi che, a pieno sviluppo, misurano fino a 10 m di altezza (ciliegio selvatico, mirabolano, ecc.) m 4;
- alberi con chioma piramidale, colonnare o fastigiata (carpino piramidale, ecc.) m 4;

2. Per quanto riguarda gli impianti di alberi limitrofi ad altri esistenti dovranno essere rispettate le aree di pertinenza di entrambe le piante.

3. In ogni caso, nella scelta delle specie arboree si deve sempre tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Art. 22

Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.

1. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) Zone agricole. Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato, nei secoli, dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle specie vegetali: alberi ed arbusti dei GRUPPI "1" e "2" dell'allegato B, con esclusione di quelli di cui al gruppo 3 del medesimo allegato.

E' consentito l'impianto di un 20 % di essenze del GRUPPO "3" dell'allegato B esclusivamente all'interno delle aree cortilive.

B) Verde privato urbano: nelle zone all'interno del territorio urbanizzato, gli interventi possono allontanarsi dalle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle specie vegetali:

alberi ed arbusti dei GRUPPI "1", "2" e "3" dell'allegato B.

C) Impianti sconsigliati: L'impianto delle specie del GRUPPO "4" dell'allegato B, è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, perchè, tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona oppure per problemi di ordine fitopatologico.

Art. 23

Interventi edilizi.

1. Per quanto riguarda le alberature delle aree verdi private, compatibilmente con le esigenze di fruizione e con la possibilità di rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, deve essere messa a dimora di almeno una pianta arborea ogni 100 mq e di almeno 10 mq di arbusti ogni 150 mq di superficie del lotto non edificata permeabile;

2. In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti di quelle esistenti, nonché, interventi di ristrutturazione edilizia interessanti un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di esclusiva pertinenza, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), o per servizi, secondo gli standard, le modalità ed i criteri previsti dalle NTA del P.R.G. (art. 17) e dal presente regolamento;

3. Per gli interventi di cui al precedente punto, costituirà parte integrante di ogni progetto l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti con la descrizione del verde pre-esistente, con l'indicazione delle zone alberate, a prato e le superfici pavimentate a lavori ultimati. Gli elaborati dovranno essere corredati dall'indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Qualora l'area di intervento comprenda aree naturali il progetto edilizio dovrà comprendere un rilievo dettagliato in scala idonea.

4. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, e dall'art. 10 della Legge regionale 26 aprile 1990 n. 33 modificato dalla legge Regionale n. 6/95.

5. Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste e diversa ubicazione delle stesse, purchè nel rispetto del già citato art. 13 delle presenti norme.

6. Per le nuove aree di espansione, nonché per tutte le aree assoggettate agli strumenti urbanistici preventivi stabiliti dal P.R.G., dovrà essere previsto il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto 2, oltre agli impianti tecnologici.

Art. 24

Difesa delle piante in aree di cantiere.

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 delle presenti norme, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del suolo nell'area di pertinenza delle alberature, ecc.).

2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm. sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 25

Nuovi comparti attuativi e grandi opere.

1. Negli interventi di progettazione di nuove strade primarie regionali (tipo B), di rilievo intercomunale (tipo C), di quartiere (tipo E) e di nuovi insediamenti produttivi, dovrà essere prevista la presenza di "Sistemi passivi di mitigazione acustica e di abbattimento del particolato". Questi sistemi sono tesi al miglioramento degli aspetti ecologici, microclimatici ed urbanistico-architettonici.

2. Nella progettazione dei sistemi di cui alla lett. a) dovrà, compatibilmente con le necessità progettuali e di spazio, essere privilegiato l'utilizzo di barriere vegetali in piena terra o pensili. Nel caso vengano utilizzate barriere vegetali dovrà essere previsto l'impiego del maggior numero possibile di essenze autoctone adatte.

3. Nella progettazione di zone a verde pubblico e privato ricadenti nella zona H2 (verde fluviale) e comunque per una fascia di almeno 50 metri dal piede dell'argine o dal ciglio del canale, dovrà essere prevista la creazione di corridoi ecologici mediante l'impianto di sole specie autoctone sia arbustive che arboree.

4. Nella progettazione degli impianti, di cui al comma 3, dovranno essere tenute in conto le prescrizioni dovute ai regolamenti dei Consorzi di Bonifica che prevedono una distanza minima di impianto di 5 metri dal piede dell'argine o dal ciglio del canale nel caso non esista un'arginatura, oppure dalla normativa di Polizia idraulica dell'Ufficio Reno che prevede una distanza di rispetto di 4 metri dal piede dell'argine sia in piano campagna che golenale.

5. Per quanto riguarda gli eventuali impianti a verde in aree comprese nelle fasce di rispetto ferroviario dovrà essere rispettato il criterio di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 26

Presa in carico da parte del comune di aree verdi.

1. Le superfici a verde prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

2. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati del progetto.

CAPITOLO VI

PARCHI, GIARDINI E ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE, SOTTOPOSTI A PARTICOLARE TUTELA.

Art. 27

Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.

1. Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati in parchi e giardini esistenti che rivestano significato storico, architettonico e/o ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora tali parchi e giardini siano stati individuati dal vincolo sulle pertinenze di valore ambientale di edifici e complessi edilizi.

2. Qualsiasi modifica delle aree verdi cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Capitolo I e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia.

Art. 28

Esemplari arborei assoggettati a tutela.

1. In merito ai limiti di intervento sul patrimonio arboreo esistente, deve essere tenuto ben presente che: ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 24 gennaio 1977 n. 2, sono stati assoggettati a regime di particolare tutela, i seguenti esemplari arborei vegetanti nel territorio di questo Comune:

a) Con decreto del P.della G.R. n. 216 dell' 11.04.1988;

Genere e specie	Tipologia	Località	dati catastali
Quercus pedunculata	n.2 farnie	Bonconvento via Donelli	Foglio 33 mappale 77
Quercus pedunculata	n.1 farnia	Bonconvento via Donelli	Foglio 33 mappale 54
Quercus pedunculata	n.8 farnie filare	Bonconvento via Chiesa	Foglio 43 mappali 40,47,48

b) Con decreto del Presidente della G. R. n. 79 dell'11/02/1991

Morus alba	n.1 gelso comune	Bonconvento via Longarola 40	Foglio 43 mappale 90
------------	------------------	------------------------------	----------------------

c) Individuati dall'Amministrazione Comunale:

Nell'ambito del censimento effettuato dall'Istituto per i beni Artistici culturali e Naturali (ai sensi dell'art. 6 L.R. n° 2/77), volto all'individuazione degli esemplari arborei di cui sopra, sono stati altresì rilevati i seguenti esemplari, che vengono posti sotto tutela:

Genere e specie	Tipologia	Località		Dati catastali
Sophora japonica	n.1 pianta in parco	Padulle	via Longarola	Foglio 21 mappale 101
Platanus orientalis	n. 1 pianta in parco	Bagno di Piano	via Suore	Foglio 7 mappale 20

2. L'assoggettamento alla tutela di cui ai summenzionati Decreti, ha carattere permanente e comporta l'intangibilità degli esemplari arborei protetti, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale, fatta eccezione per eventuali interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, previa autorizzazione del competente Servizio Fitosanitario Regionale.

Qualunque fatto doloso o colposo che provochi il deperimento o la morte dei suddetti esemplari arborei è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 15 della Legge Regionale 24/01/1997 n. 2, fatta salva l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, in materia di danno ambientale.

CAPITOLO VII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 29

Accertamento delle violazioni e sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia sanitaria, di sicurezza e di tutela ambientale, le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 106 del TULCP approvato con RD 3 marzo 1934 n. 383, da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 nella misura stabilita dal sindaco.

2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio ed il loro uso sarà vincolato ad interventi a favore del verde pubblico.

Art. 30

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre il risarcimento del danno, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 108 del TULCP.

Art. 31

Sequestro e custodia di cose.

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare le norme della legge 24711/1981, n. 689 e del D.P.R. 22707/1982, n. 571.

3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Art. 32

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, che entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all' Albo Pretorio per 15 giorni, abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 33

Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

2. Elenco dei riferimenti normativi.

- Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/1930, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (artt. 26 e 27);
- D.P.R: n. 735 del 17/07/1980 (art. 52, distanze delle ferrovie);
- T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 1934 (artt 106-108)
- D.M. n. 412 del 03/09/1987 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- D.M. del 20/05/1926 (Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 292 del 22/03/1974 (Divieto di trattamenti insetticidi ed acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- Programma Regionale per il verde urbano del 28/10/1989;
- R.D. n. 253 del 25/07/1904 T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- Regolamento Comunale Edilizio;
- Piano regolatore Generale e relative Norme di attuazione,
- Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

ALLEGATO A
TABELLE DI RIFERIMENTO PER LE PIANTE OGGETTO DI SALVAGUARDIA

Piante con diametro superiore a 10 cm

Tasso	Taxus baccata
-------	---------------

Piante con diametro superiore a 15 cm

Acer campestre	Acer campestre
Ontano nero	Alnus glutinosa
Carpino bianco	Carpinus betulus
Farnia	Quercus robur
Noce comune	Juglans regia

Piante con diametro superiore a 20 cm

Pioppo bianco	Populus alba
Pioppo nero	Populus nigra
Salice	Tutte le specie
Tiglio	Tutte le specie
Platano	Tutte le specie
Frassino	Tutte le specie
Abete	Tutte le specie
Cedro	Tutte le specie
Pino	Tutte le specie
Bagolaro	Celtis australis
Moro	Morus nigra
Gelso	Morus alba
Mirabolano	Prunus cerasifera

TUTTE LE PIANTE NON COMPRESSE IN QUESTI ELENCHI

Piante con diametro superiore a 30 cm

Pioppo ibrido	Populus x euramericana
---------------	------------------------

ALLEGATO B
LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI

GRUPPO " 1 "

PIANTE AUTOCTONE CONSIGLIATE

ALBERI

Acer campestre	acero campestre
Alnus glutinosa	ontano nero
Carpinus betulus	carpino bianco
Fraxinus oxycarpa	frassino meridionale
Malus sylvestris	melo selvatico
Populus alba	pioppo bianco
Populus nigra	pioppo nero
Prunus avium	ciliegio selvatico
Quercus robur	farnia
Salix alba	salice bianco
Salix fragilis	salice fragile
Salix triandra	salice da ceste
Tilia platyphyllos	tiglio nostrale
Ulmus minor	olmo campestre
Fraxinus excelsior	frassino maggiore

ARBUSTI

Clematis viticella	viticella
Cornus sanguinea	sanguinella
Corylus avellana	nocciolo
Euonymus europaeus	fusaggine
Frangula alnus	frangola
Hedera helix	edera
Hippophae rhamnoides	olivello spinoso
Ligustrum vulgare	ligustro comune
Lonicera caprifolium	caprifoglio
Prunus spinosa	prugnolo
Rhamnus cathartica	spino cervino
Rubus spp	rovo
Rosa canina	rosa selvatica
Salix cinerea	salice grigio
Salix eleagnos	salice da ripa
Salix purpurea	salice rosso
Sambucus nigra	sambuco
Viburnum opulus	pallon di maggio

GRUPPO " 2 "

PIANTE NATURALIZZATE O DI INTERESSE STORICO

ALBERI

<i>Celtis australis</i>	bagolaro
<i>Ficus carica</i>	fico comune
<i>Juglans regia</i>	noce comune
<i>Mespilus germanica</i>	nespolo
<i>Morus alba</i>	gelso
<i>Morus nigra</i>	moro
<i>Platanus orientalis</i>	platano
<i>Populus nigra italica</i>	pioppo cipressino
<i>Prunus cerasifera</i>	mirabolano
<i>Prunus cerasus</i>	marasca
<i>Punica granatum</i>	melograno
<i>Prunus persica</i>	pesco
<i>Salix viminalis</i>	salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i>	sorbo
<i>Taxus baccata</i>	tasso
<i>Tilia spp.</i>	tigli

ARBUSTI

Sono ammesse solo specie caducifoglie.

GRUPPO " 3 "

PIANTE ORNAMENTALI

ALBERI

Sono ammessi tutti gli alberi non elencati nei precedenti Gruppi.

Le Conifere vengono ammesse fino ad un massimo del 20 % del numero complessivo degli alberi messi a dimora.

ARBUSTI

Sono ammessi tutti gli arbusti non elencati nei precedenti Gruppi.

I sempreverdi sono ammessi fino ad un massimo del 50 % del numero complessivo degli arbusti messi a dimora.

GRUPPO " 4 "

PIANTE SCONSIGLIATE

ALBERI

Acer negundo	acero bianco
Ailanthus altissima	ailanto
Robinia pseudoacacia	robinia

ARBUSTI

Amorpha fruticosa	falso indaco
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	
Phyllostachys spp.	
Arundinaria japonica	falso bambù
Crataegus spp.	biancospino
Amelanchier spp.	pero corvino
Cotoneaster spp.	cotognastro
Cydonia spp.	cotogno
Eriobotrya spp.	nespolo del giappone
Pyracantha spp.	agazzino